

Nota n. 12 del 13 luglio 2021

Orientamenti dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (*European Securities and Markets Authority*, ESMA) in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud* (ESMA50-164-4285)

La Consob ha dichiarato all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati la conformità agli “Orientamenti in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud*” (ESMA50-164-4285).

Gli Orientamenti mirano a stabilire un quadro armonizzato per gli accordi di *outsourcing* con fornitori di servizi *cloud* alla luce del crescente ricorso al *cloud computing* da parte di intermediari e operatori di mercato e dei rischi che ne derivano ⁽¹⁾.

La presente nota della Banca d’Italia dà attuazione, per i profili di competenza ⁽²⁾, agli Orientamenti dell’ESMA. In particolare:

- per le banche che prestano servizi di investimento, le SIM, le SGR, le SICAF, le SICAV e depositari di OICR gli Orientamenti assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#);
- per le controparti centrali, i depositari centrali di titoli e i gestori di sedi di negoziazione gli Orientamenti sono integrati nelle prassi di vigilanza della Banca d’Italia.

I soggetti vigilati compiono ogni sforzo per conformarsi agli Orientamenti, secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Gli Orientamenti si applicano a partire dal 31 luglio 2021.

È previsto un regime transitorio (che termina alla fine del 2022) per l’adeguamento dei contratti esistenti.

⁽¹⁾ Gli Orientamenti sono infatti indirizzati a: i) banche nella prestazione di servizi e attività di investimento; ii) SIM, SGR, SICAF e SICAV, depositari di OICR; iii) controparti centrali (CCP), comprese quelle di paesi terzi di secondo livello che soddisfano i requisiti pertinenti dell’EMIR; iv) repertori di dati sulle negoziazioni; v) fornitori di servizi di comunicazione dati; vi) gestori di sedi di negoziazione; vii) depositari centrali di titoli (CSD); viii) agenzie di rating del credito; ix) depositari di cartolarizzazione; e x) amministratori di indici di riferimento critici.

⁽²⁾ Con riferimento agli intermediari che prestano servizi di investimento e ai gestori di fondi, secondo il riparto di competenze previsto all’articolo 5, commi 2 e 3, e all’articolo 6, commi 1 e 2, del TUF. Con riferimento agli operatori di mercato, secondo il riparto di competenze previsto agli articoli 62-ter, 79-sexies e 79-quaterdecies del TUF.